

SENTENZA N. 23/2008


REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Sezione II civile

N. [REDACTED]

riunito nelle persone dei Magistrati:

dott. Bartolomeo Quatraro      Presidente  
dott. Roberto Fontana          Giudice  
dott.ssa Roberta Nunnari      Giudice rel.

ha pronunciato la seguente



S E N T E N Z A

nella camera di consiglio del 6.12.2007, in seguito a ricorso depositato il 29.2004 e notificato il 15.10.2004 a ministero aiutante ufficiale giudiziario addetto alla Corte d'appello di Milano, nella causa promossa da

**STUDIO LEGALE [REDACTED] & ASSOCIATI**

In persona del legale rappresentante avv Prof. **[REDACTED]** rappresentato e difeso dall' avv. **[REDACTED]** in proprio ex art 86 cpc, con studio in **[REDACTED]**

*a t t o r e o p p o n e n t e*

*c o n t r o*

**FALLIMENTO [REDACTED]**

In persona del curatore Dott. **[REDACTED]** rappresentato e difeso dall'Avv **[REDACTED]** presso il cui studio in Milano **[REDACTED]** è elettivamente domiciliato in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione

*c o n v e n u t o o p p o s t o*

OGGETTO: Opposizione allo stato passivo.

C O N C L U S I O N I: come dal verbale del 19.6.2007 e fogli di precisazione conclusioni allegati

Avv. CHIARA GUALANO

Casa Buenos Aires, 10

00124 Milano - Tel. 02-2520700

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
R.G. [redacted] - Sez.2^ - Dr. NUNNARI

ORIGINALE

CONCLUSIONI

(per l'opposto FALLIMENTO SAN COSTRUZIONI S.R.L.)

Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, così giudicare:

- preliminarmente e in via riconvenzionale: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dello Studio Legale [redacted] e, per l'effetto, non ammettere al passivo fallimentare alcun credito;
- in subordine, nella denegata ipotesi di ammissione al passivo fallimentare del credito di cui alla domanda di insinuazione al passivo, rigettare in toto la presente opposizione; in ulteriore subordine, escludere comunque il privilegio ex art.2751 bis n.2 c.c. relativamente ai crediti per "spese" e "anticipazioni"(o costi), IVA e CPA;
- dichiarare inammissibile la richiesta di privilegio speciale ex art.2758, 2° comma c.c. per il credito IVA e CPA e, in subordine, nel merito, escludere il privilegio in mancanza di reperimento dei beni a cui il credito sarebbe riferibile;
- condannare l'opponente Studio Legale [redacted], in solido con il socio avv. [redacted], alla rifusione delle spese processuali, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA in favore del Fallimento [redacted].

**CONCLUSIONI PER L'OPPONENTE STUDIO [REDACTED] ABELLINI**

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza, domanda, deduzione ed eccezione reietta,

NEL MERITO: ammettere al passivo del Fallimento [REDACTED] MAN Costruzioni

[REDACTED] S.r.l. in via privilegiata, il credito dello Studio [REDACTED] Abellini € 20.197,98, IVA e CPA compresi.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 29.9.2004 la ricorrente, premesso di aver depositato istanza tempestiva di ammissione al passivo del Fallimento ~~Man Costruzioni S.p.A.~~ per la somma complessiva di euro 20.197,98 in via privilegiata, per prestazioni professionali svolte nei due anni precedenti la dichiarazione di fallimento, adiva questo Tribunale proponendo opposizione avverso il provvedimento del G. d.to, comunicatogli in data 30.7.2004 dal Curatore, con il quale il credito era stato ammesso al chirografo con la motivazione "escluso privilegio sul credito e capitale non spettando allo studio associato. Iva e CP in ogni caso si collocano al chirografo ad emissione fattura". Il ricorrente si doleva della mancata ammissione del proprio credito in via privilegiata affermando che il credito costituiva la remunerazione al lavoro svolto dall'avv. ~~Abella~~, il quale aveva ricevuto mandato dalla società in bonis fin dal 2001. Rappresentava che nel momento in cui l'avv. ~~Abella~~ era divenuto socio dello studio ~~Abella~~, dal 1.1.2002, aveva delegato l'associazione professionale all'incasso delle parcelle relative alle controversie per le quali era stato nominato difensore. Chiedeva altresì il riconoscimento del privilegio ex art 2758 co 2 cc per il credito iva e cpa sui beni ai quali si riferiva di volta in volta il servizio reso dal legale.

Fissata l'udienza ex art. 180 c.p.c., notificato il ricorso ed il pedissequo decreto, il fallimento si costituiva con il deposito di comparsa in data 8.3.2005, eccedendo preliminarmente la carenza della legittimazione attiva dello studio legale associato e chiedendo in via riconvenzionale di non ammettere al passivo fallimentare alcun credito. Contestava comunque nel merito quanto dedotto dall'opponente, chiedendo il rigetto della domanda sia in ordine al riconoscimento del privilegio ex art 2751 bis n 2 cc, sia in ordine al privilegio speciale ex art 2758 co 2 cc. Assegnati i termini di cui all'art 183 co VI cpc, all'udienza del 18.10.2005 l'opponente contestava la tardività della domanda riconvenzionale formulata oltre i termini previsti dall'art 163 cpc. Assegnati i termini ex art 184 cpc, sulle definitive conclusioni precisate all'udienza del 19.6.2007, la causa veniva rimessa in decisione e, decorso il termine di cui all'art. 190 c.p.c., discussa nella camera di consiglio sopra indicata.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione appare infondata e va, pertanto, respinta.

Va preliminarmente ritenuta infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo all'opponente.

La giurisprudenza ha chiarito che "la legittimazione "ad causam" consiste nella titolarità del potere e del dovere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto dedotto in causa secondo la prospettazione offerta dall'attore, indipendentemente dalla effettiva titolarità del rapporto stesso. Quando invece le parti controvertono sull'effettiva titolarità in capo al convenuto della situazione deodotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attrice la relativa questione non attiene alla "legitimatio ad causam" ma al merito della controversia ( Cass n.20819 del 26.9.2006).

Appare indubbio che lo Studio associato ~~Abella~~ sia il soggetto destinatario del provvedimento emesso dal Gd in sede di ammissione al passivo, titolare del diritto a proporre opposizione ai sensi dell'art 98 co 2 LF essendo il soggetto soccombente nei cui confronti la "domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta". Anche a volere ritenere configurabile in sede di opposizione allo stato passivo la proposizione di domanda riconvenzionale, nel caso in esame il fallimento è incorso nella decadenza dalla relativa proposizione.

La ricorrente afferma che le prestazioni cui si riferisce l'invocato privilegio attengono attività professionale svolta dall'Avv. ~~Abella~~ personalmente in forza di mandato conferitogli dalla società ~~Man Costruzioni S.p.A.~~ dal 2001, antecedentemente alla costituzione dell'associazione professionale, e che il legale ha poi aderito alla associazione

professionale demandando a questa l'incasso delle parcelle relative alle controversie trattate a norma dell'atto costitutivo.

Non risulta prodotto il mandato con il quale sarebbe stato conferito l'incarico personalmente all'avv. [redacted]

L'associazione "Studio Legale [redacted] e Associati" costituita in data 1.1.2002 si è sciolta in data 30.9.2003 per ricostituirsi in data 1.10.2003 senza soluzione di continuità.

Le prestazioni per le quali è causa si collocano anche in un periodo antecedente a quello coperto dalla costituzione dell'associazione e dalla documentazione emerge l'intestazione "Studio legale [redacted] e associati" in luogo di "studio legale [redacted] e associati".

Le prestazioni risultano direttamente imputabili all'avv. [redacted] e all'Avv. [redacted] Belloni, che l'opponente qualifica in sede di comparsa conclusionale come collaboratrice dell'avv. [redacted]. L'Avv. [redacted] Belloni risulta in particolare avere assunto la rappresentanza della [redacted] unitamente all'avv. [redacted] nel giudizio n. [redacted] e nel giudizio [redacted], redigendo i relativi atti di causa, e risulta avere svolto attività professionale utilizzando la denominazione "Studio Legale [redacted] e Associati" (v. vertenza c. [redacted] Condomini Moroni controversia [redacted] controversia c. [redacted]).

La domanda di ammissione al passivo e il successivo ricorso in opposizione sono stati presentati dallo "Studio Legale [redacted] e Associati" in persona del suo rappresentante legale Prof. [redacted].

Questo Tribunale ha ripetutamente avuto modo di affermare che lo svolgimento in forma associata della professione legale, che se svolta individualmente avrebbe diritto al privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2), c.c., si presenta come tale da far venir meno la ragione stessa che ha indotto il legislatore a riconoscere la prelazione. In forza dell'introduzione disposta dall'art. 2 della L. 426/75 il legislatore ha voluto approntare, al pari dei crediti da lavoro subordinato, una garanzia alle retribuzioni dei professionisti o prestatori d'opera intellettuale con il chiaro intento di sancire un riconoscimento allo svolgimento di attività in forma individuale.

La materia dei privilegi è poi connotata da una pacificamente riconosciuta natura eccezionale, che è incompatibile con qualunque possibilità ermeneutica di estensione, tantomeno, in via analogica.

Questa diversità di situazioni concrete giustifica, anche sotto il profilo del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., il differente trattamento del credito del professionista che operi in forma individuale da quello che si avvale dell'associazione professionale, ai fini di quell'altra applicazione di questo stesso principio che è la *par condicio creditorum*.

Occorre considerare, a tal proposito, la collocazione della previsione di cui al n. 2) dell'art. 2751 bis subito dopo quella relativa al lavoro subordinato e prima di quelle attinenti ad attività tutte suscettibili di essere svolte anche attraverso un'organizzazione d'impresa, senza che questo possa pregiudicare la preferenza accordata al credito.

La evidente motivazione di una simile preferenza è connaturata alla assenza, nell'attività individuale, di quell'insieme di risorse personali e di beni strumentali che afferiscono all'associazione professionale, la quale presenta il vantaggio di garantire ai suoi membri la collaborazione reciproca, la suddivisione dei rischi e degli oneri, la messa in comune del patrimonio, sia materiale che intellettuale, dimodoché l'organismo collettivo appare sicuramente dotato di maggior efficienza, stabilità, redditività. Ancorché, quindi, non venga in discussione la natura dell'attività svolta, consistente in una prestazione d'opera intellettuale di tipo professionale, che può essere resa soltanto dal professionista personalmente, o attraverso sostituti aventi la medesima abilitazione, quel che muta è qui il contesto organizzativo in cui viene svolta.

Non merita accoglimento neanche la presta svolta con riguardo al credito IVA e CPA ai sensi dell'art 2758 co 2 cc in quanto non si tratta di accessori del credito ma di obbligazioni proprie del professionista e non del cliente.

Le spese seguono il principio della soccombenza e si liquidano come da dispositivo

P. q. m.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,


1. rigetta l'opposizione.
2. condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite che si liquidano in favore del Fallimento ~~Fin Costuzioni spa~~ in complessive euro 3480 di cui euro 1800,00 a titolo di onorari e euro 1500,00 a titolo di diritti

Così deciso in Milano il 6.12.2007

L'Estensore



il Presidente



IL CAVALIERE S.  
Flavia de Lauretis  
Flavia de Lauretis

IL CAVALIERE S.  
Flavia de Lauretis  
Flavia de Lauretis